

Numero
3784

fr

0

Bellinzona
21 agosto 2019

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Commissione delle istituzioni
politiche del Consiglio degli Stati
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
spk.cip@parl.admin.ch

Procedura di consultazione

19.400 s lv. Pa. Più trasparenza nel finanziamento della politica

Signora Presidente,
Signori Consiglieri agli Stati,

Abbiamo ricevuto la lettera del 7 maggio 2019 con l'avamprogetto di modificazione della legge federale sui diritti politici e Vi ringraziamo per l'opportunità offertaci di esprimere il nostro parere.

Il rapporto esplicativo indica correttamente che il Cantone Ticino ha emanato delle disposizioni sulla trasparenza dei finanziamenti dei partiti politici (capitolo 2) e fa riferimento agli articoli 114 e 115 della legge cantonale del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici. Ci permettiamo di segnalare che il 19 novembre 2018 il Gran Consiglio ha adottato una nuova legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici. Essa entrerà in vigore il 1° settembre 2019 (BU 2019, 265). Gli articoli 90 e 91 della nuova legge confermano l'impostazione della legge del 1998. Il Gran Consiglio ha però esteso il campo di applicazione dell'obbligo di notificare i contributi alle sezioni, agli organi sovracomunali e alle associazioni riconosciute dai partiti. Inoltre, l'obbligo di comunicare i finanziamenti è stato esteso anche a livello comunale. La multa comminata in caso di contravvenzione è stata portata a 10'000 franchi. Infine, sono stati rivisti e completati i termini per notificare i finanziamenti.

Il Consiglio di Stato non condivide l'avamprogetto e propone pertanto di respingerlo.

Il disciplinamento è complesso, come peraltro mostra l'avamprogetto che si compone di ben nove articoli e delega al Consiglio federale il compito di emanare in un'ordinanza di esecuzione ulteriori questioni, tra le quali il momento determinante della pubblicazione e le modalità di pubblicazione, il momento della trasmissione, la forma in cui le entrate (preventivate), il conto finale delle entrate e le liberalità dovranno essere comunicate, la forma della trasmissione delle informazioni all'autorità (avamprogetto, pag. 10, 15, 16 e 18).

Siamo consapevoli che la sola complessità di una regolamentazione non dovrebbe giustificare la rinuncia all'adozione di norme. La regolamentazione deve però essere attuabile perché in questo

ambito l'adozione di un sistema di norme non sufficientemente efficace dopo aver illuso il cittadino, ne minerebbe la fiducia. Situazioni manifestatesi in altri Stati mostrano questo rischio.

I partiti politici sono perlopiù organizzati con un partito a livello nazionale, partiti a livello cantonale e spesso sezioni a livello comunale o regionale. Ciascuno di questi organi può essere costituito nella forma dell'associazione e quindi giuridicamente indipendente. Secondo l'articolo 76c capoverso 4 dell'avamprogetto se più persone o società di persone conducono assieme una campagna, devono trasmettere congiuntamente le informazioni. Nell'elezione del Consiglio nazionale, il partito e le sue sezioni conducono una campagna che persegue il medesimo obiettivo di rafforzare la posizione del partito. Occorre chiarire se una campagna a livello nazionale sia considerata in modo separato dalla campagna di un partito cantonale limitata alla promozione dei candidati del proprio Cantone.


Dall'articolo 76c capoverso 4 dell'avamprogetto deduciamo che per conduzione congiunta di una campagna elettorale ci debba essere un certo grado di coordinazione. Non è sufficiente che due gruppi o partiti politici mirino entrambi alla raccolta delle firme o al medesimo risultato nella votazione popolare.

In molti casi per l'autorità competente sarà difficile raccogliere indizi sufficienti per coinvolgere l'autorità di perseguimento penale.


Non siamo convinti che il legislatore federale possa imporre al membro del Consiglio degli Stati di fornire informazioni sul conto finale delle entrate e sulle liberalità ottenute. È vero che l'obbligo cadrebbe solo sul candidato che diviene membro del Consiglio degli Stati, le cui disposizioni sono adottate dal legislatore federale; tuttavia i dati chiesti concernono la campagna elettorale di un'elezione di competenza dei Cantoni, il cui disciplinamento spetta quindi ai Cantoni. Una tale norma costituirebbe un aggiramento della ripartizione delle competenze nell'elezione dei membri dell'Assemblea federale.

Vogliate gradire, signora Presidente, signori Consiglieri agli Stati, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza:

Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

Cancelleria dello Stato (can-dirittipolitici@ti.ch; can-cgcs@ti.ch)